associazione nazionale comuni italiani
anci LOMBARDIA

# OSSERVAZIONI DI ANCI LOMBARDIA Legge di stabilità 2016 AUTONOMIA E RESPONSABILITA' NEGLI ENTI LOCALI

Milano, 10 novembre 2015

PIAZZA DUOMO, 21 ■ 20121 MILANO ■ TELEFONO 02 866602 ■ FAX 02 861629
www.anci.lombardia.it ■ posta@anci.lombardia.it

Avanziamo alcune proposte di emendamenti per riconoscere l'autonomia gestionale ed organizzativa ai Comuni. In particolare si sottolinea la necessità di operare una semplificazione delle norme e del sistema di controlli cui i Comuni sono sottoposti. Un Comune deve ottemperare a 60 incombenze tra controlli e monitoraggi che, soprattutto nei piccoli centri, spesso bloccano di fatto l'azione amministrativa.
C'è bisogno di investire sul capitale sociale del nostro Paese, di valorizzare il diffuso tessuto associativo, imprenditoriale, culturale che caratterizza le zone più avanzate dell'Italia e dell'Europa.
Di questo tessuto fanno parte le istituzioni locali che in questi anni di crisi sono state le garanti della coesione sociale.
I comuni hanno fatto davvero la spending rewiev in questi anni, contribuendo molto di più di quanto non sia il loro peso all'interno della P.A.
Proponiamo l'abrogazione o il cambaimento di norme che sono entrate nel dettaglio indicando limiti di spesa su diversi campi ed oggetto anche di sentenze della Corte Costituzionale che ne hanno rilevato la contraddittorietà rispetto all'equi ordinamento-istituzionale costituzionalmente garantito dall' art 114 della Costituzione.
Le proposte che si avanzano partono dal principio della semplificazione e della leale collaborazione istituzionale. Una volta definiti gli obiettivi di risparmio che i Comuni devono conseguire va riconosciuta la loro autonomia nel raggiungerli, investendo sulla responsabilità degli amministratori locali e sulla capacità di giudizio delle comunità locali e sullo svolgimento del ruolo di controllo degli organi preposti.
Per questo si avanzano proposte:

- di semplificazione ordinamentale, che appositamente non entrano nel merito degli obiettivi finanziari posti agli enti, per restituire margini di iniziativa agli Enti Locali;
- per rendere più semplice il percorso delle gestioni associate per i piccoli Comuni. Tale percorso ha bisogno di stabilità, di coerenza e costanza delle norme, di stimoli e premialità piuttosto che di obblighi;
- riguardanti il personale, per rendere più semplice alcuni passaggi, e il rapporto con le aziende partecipate in modo da rendere più chiaro e razionale il possibile modello dell'in house providing;
- abrogative di norme che limitano la possibilità per le Amministrazioni Comunali di ricorrere a professionalità disponibili ad impegnarsi per il bene pubblico in CdA di Fondazioni o Enti partecipati. Si propone anche la riformulazione della norma relativa all'inconferibilità di incarichi per amministratori locali oggi eccessivamente penalizzante e fonte di discriminazione;

# Proposte di semplificazione ordinamentale

Norma

All'art. 14, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, primo periodo, dopo le parole "degli istituti di formazione", sono aggiunte le parole "dei comuni e delle loro associazioni rappresentative, delle unioni dei comuni, delle Aziende speciali si cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni,".

Nel caso di reiterazione del vincolo di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L.30 ottobre 2012, n. 125, in fine, si chiede che vengano aggiunte le seguenti parole: "I divieti e le limitazioni di cui ai periodi precedenti del presente comma non si applicano ai comuni, alle loro associazioni rappresentative, e alle unioni di comuni".

All'art. 6, comma 7, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "non si applicano", sono aggiunte le seguenti: "ai comuni, alle unioni dei comuni,"

*Motivazione*

*La limitazione agli incarichi di studio ricerca e consulenza ha prodotto un rilevante impoverimento della capacità di iniziativa ed innovazione delle amministrazioni locali, determinando anche ripercussioni negative sulla capacità di sviluppare progettazioni idonee ad intercettare linee di finanziamento comunitarie e proposte di investimento dirette al capitale sociale. Il rigoroso rispetto della disciplina del conferimento, recata dall'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs n.165/2001 è idoneo a scongiurare abusi.*

Norma

All'art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai comuni, allo loro associazioni rappresentative, e alle unioni di comuni il divieto di cui al presente comma si applica limitatamente alle spese per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza. Sono spese di rappresentanza quelle destinate ad omaggiare e all'ospitalità: a) di personalità di notoria fama o prestigio; b) di rappresentanti di organismi pubblici o privati di rilevanza nazionale o internazionale. Le spese destinate alla diffusione di informazioni di pubblica utilità, alla promozione del territorio per finalità turistiche e per l'attrattività dei territori ai fini dell'insediamento di attività economiche non rientrano tra le spese per pubblicità. Le spese per pubblicità e relazioni pubbliche interamente finanziate con risorse erogate da soggetti pubblici e privati non concorrono a determinare i limiti di cui ai presente comma".

Abrogare il comma 9 dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni".

*Motivazione*

*I comuni sono titolari delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale. La limitazione di spese per convegni e mostre limita, fino ad annullare, l'esercizio di funzioni proprie dei suddetti enti, peraltro frapponendo ostacoli ad iniziative spesso fonte di ricavi (bigliettazione, sponsorizzazioni).*

Norma
All'art. 6, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Ferma l'abolizione delle indennità di missione, i comuni, le loro associazioni rappresentative, e le unioni di comuni adottano misure per contenere le spese per le missioni di amministratori e dipendenti. In particolare, definiscono i limiti massimi dei rimborsi e anticipazioni delle spese di viaggio, di alloggio e di vitto distintamente per spostamenti entro e al di fuori del territorio comunale e nazionale".
*Motivazione*
*Molte amministratori si trovano nella situazione di non veder riconosciute le spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali e per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli Enti Locali per i limiti di spesa imposti agli Enti. La norma proposta si propone, pur assumendo il criterio della sobrietà della spesa, di permettere il normale svolgimento delle attività istituzionali.*

Norma
Nel caso di reiterazione del vincolo di cui all'art. 1, comma 141, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in fine, si chiede venga aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai comuni, alle loro associazioni rappresentative, alle unioni di comuni e alle aziende speciali di cui all'art. 114, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle spese dirette all'acquisto di arredi di locali non strumentali alla gestione di servizi e all'esercizio di funzioni pubbliche".
*Motivazione*
*Molte amministrazioni si trovano in situazione di disagio e di poco decoro vista l'applicazione della norma. In alcuni casi l'applicazione della norma rende inutilizzabili spazi oggetto di recenti ristrutturazioni avviate in passato anche con finalità di razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico. La norma proposta si propone di superare l'attuale situazione di blocco pur mantenendo una rigorosa selezione delle iniziative possibili e non toccando altre norme riguardanti spazi standard per lo svolgimento delle proprie funzioni.*

Norma
All'art. 1, comma 557-bis, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La spesa per il personale impiegato in servizi offerti dai comuni e unioni di comuni non in regime di esclusiva o privativa è computata al netto dei ricavi da tariffa. La misura delle entrate da tariffa da dedurre dalla spesa del personale è pari al rapporto tra dette entrate e i costi complessivi del servizio"
*Motivazione*
*La modifica ha lo scopo di evitare gli effetti paradossali della limitazione della spesa per il personale: nei servizi resi verso corrispettivo la limitazione della spesa può provocare perdite di entrate superiori ove le capacità operative non consentano il mantenimento degli standard di produzione.*

Norma
Abrogare il comma 13 dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione".

*Motivazione*
*La riduzione delle spese di formazione ha determinato un blocco della crescita professionale dei funzionari della P.A. locale mentre proprio la formazione è sempre più ritenuta necessaria per rispondere in modo adeguato ai nuovi compiti e sfide che le amministrazioni locali hanno di fronte.*

Norma

L'art.1, comma 143, della legge 28 dicembre 2012, n. 228 si applica ai comuni, alle loro associazioni rappresentative, e alle Unioni di Comuni limitatamente all'acquisto di autovetture esclusivamente destinate al trasporto di amministratori e dirigenti. Non si applica all'acquisto di autovetture e motoveicoli strumentali all'esercizio di servizi e allo svolgimento di funzioni pubbliche. Nel contesto della determinazione a contrattare il competente dirigente attesta la destinazione dell'autoveicolo o motoveicolo ai servizi e alle funzioni pubbliche.

All'art. 5, comma 2, del D.L.6 luglio 2012, n. 95, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "I divieti e le limitazioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai comuni, alle loro associazioni rappresentative, e alle unioni di comuni".

All'art. 6, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Quanto previsto nel presente comma non si applica ai comuni, alle loro associazioni rappresentative, alle unioni di comuni e alle aziende speciali di cui all'art. 114, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Abrogazione del comma 14 dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

*Motivazione*
*Il divieto ha l'effetto di prolungare l'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli ad elevato impatto ambientale e con costi elevati di consumo. Paradossalmente, l'applicazione di tale divieto, produce incremento di costi e incrementi di spesa poiché a causa del divieto le amministrazioni sono costrette ad avvalersi di servizi esterni più costosi. Eccetto i comuni di maggior dimensione, le spese registrano andamenti sinusoidali. L'aggancio a specifiche annualità in molti casi condanna le amministrazioni ad ancorare le basi di computo a valori pressoché nulli.*

Norma

All'art. 1, comma 424, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai comuni e alle unioni di comuni sono comunque consentite le assunzioni mediante il passaggio diretto di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni"

*Motivazione*
*I passaggi diretti non hanno alcun effetto sui saldi finanziari complessivi e sul numero complessivo di posti vacanti*

Norma

Al fine di contenere i costi di amministrazione degli enti locali derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle autorità indipendenti (inclusa l'Autorità Nazionale Anti Corruzione) e dalla Corte dei Conti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISTAT predispone un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni richieste ai comuni e alle unioni dei comuni. Il modello di rilevazione, realizzato mediante

tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto ai comuni e alle unioni di comuni al di fuori del sistema unico di rilevazione".

*Motivazione*

*I Comuni oggi sono chiamati a numerosi, e a volte sovrapposti, compiti di comunicazione di dati da parte di diversi soggetti istituzionali. Tale attività comporta una notevole quantità di lavoro da parte dei funzionari che rende difficile, specie nei comuni di minore dimensione demografica, il normale svolgimento delle attività istituzionali. La norma proposta, comprendendo il valore di una messa a disposizione di dati, vuole semplificare le procedure individuando una modalità omogenea e costante. Del resto lo spirito della proposta è di evitare la duplicazione di richieste simili e di rendere disponibili a tutti i soggetti istituzionali i dati richiesti una sola volta al Comune.*

# Proposte di semplificazione su Unioni e fusioni

Norma
All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
a) primo periodo del comma 1: "L'azienda speciale è ente strumentale di uno o più enti locali dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dagli organi consiliari degli enti costituenti";
b) primo periodo del comma 8: "Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione degli enti costituenti";
c) primo periodo del comma 8bis: "Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione degli enti costituenti".

Norma
L'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è viene così modificato:
a) comma 1: "Al fine di svolgere congiuntamente funzioni pubbliche e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
b) comma 2: "Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere la costituzione sia di uffici unici sia di uffici delegati, che operano ambedue con personale degli enti partecipanti. Gli uffici sono collocati in uno degli enti partecipanti. A un ufficio unico è affidata la gestione di funzioni pubbliche e servizi determinati in luogo degli enti partecipanti all'accordo, i quali mantengono pienamente le loro prerogative d'indirizzo politico amministrativo. L'ufficio delegato svolge funzioni pubbliche e servizi determinati in luogo e per conto degli enti deleganti, con atti di gestione ed esercitando una propria potestà regolamentare.

Norma
L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è viene così modificato:
Comma 2: "Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. I comuni possono trasferire le responsabilità d'indirizzo politico amministrativo e gestionale di funzioni e servizi all'unione. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni, anche per lo svolgimento di attività loro non trasferite".
Comma 5: "All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse finanziarie, non coperte da propri introiti, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite"

PIAZZA DUOMO, 21 ■ 20121 MILANO ■ TELEFONO 02 866602 ■ FAX 02 861629
www.anci.lombardia.it ■ posta@anci.lombardia.it

# Proposte di semplificazione normativa relativa ai servizi pubblici

Servizi strumentali

Norma

Abrogare l'Art. 4, comma 8 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che e già stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui si applica alle Regioni ad autonomia ordinaria:

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Norma

Modificare l'art. 13, comma 1 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 448, come segue:

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house , costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

*Motivazione*

*Superare le contraddizioni tra le due disposizioni e ammettere gli affidamenti diretti di servizi strumentali alle sole società in house (regime più restrittivo introdotto dal d.l. 95/2012).*

Servizi pubblici locali

Norma

Modificare l'art. 1, comma 611, lett. a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come segue:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione

*Motivazione*

*Si vuole rendere la disposizione coerente con l'art. 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che recita:*

*27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in*

*tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza*

Partecipazioni
Norma
Modificare l'art. 1, comma 611 come segue:
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
I criteri di cui alle lettere a), b) e c) possono non trovare applicazione esclusivamente con riguardo alle società nelle quali sia dimostrata la sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale della società e delle attività da essa svolte, mediante specifica analisi delle performance.
*Motivazione*
*L'integrazione proposta mira ad evitare obiettivi di mera riduzione del numero delle partecipate che non si radichino in una più consapevole analisi dell'effettivo stato di salute della società partecipata.*

# PROPOSTE DI MODIFICA NORMATIVA DI NATURA FINANZIARIA AL D.L. 78/2015 E AD ALTRI PROVVEDIMENTI

Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali
Sanatoria delle delibere IMU, Tasi, Tari e Addizionale comunale all'Irpef
Norma
In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale".
*Motivazione*
*La norma prevede una sanatoria di tutte le delibere tariffarie sui tributi locali approvate oltre il termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, che quest'anno è stato il 30 luglio. La proposta in questione si rende necessaria anche alla luce delle incertezze che hanno interessato tutto il 2015 ed in particolare l'entità del Fondo di solidarietà comunale e la sua metodologia di riparto, che solo a fine settembre sarà reso noto. Tale circostanza ha infatti rallentato le decisioni delle amministrazioni comunali da inserire nel bilancio di previsione 2015 e, di conseguenza, anche l'approvazione delle delibere tariffarie. Il secondo periodo della proposta emendativa lascia comunque fermi, ai fini dell'efficacia delle delibere e dei regolamenti in materia di IMU, Tasi, TARI e addizionale comunale all'Irpef, i termini previsti dalla normativa vigente per l'invio delle delibere e dei regolamenti sul sito informatico del Mef. Si ricorda in proposito che il termine generale per la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali è fissato dall'articolo 13, co. 15 del decreto legge n.201/2011, il quale prevede l'invio entro 30 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive (termine peraltro già fissato dall'art.52, co.2, del decreto legislativo n.446/1997) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. In tale termine rientrano le delibere sulla TARI. Nel caso dell'IMU e della TASI il termine per l'invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie è stato fissato da norme speciali al 21 ottobre di ciascun anno, per la pubblicazione entro il 28 ottobre. Le norme di riferimento sono, per la TASI, il co.688, art. 1 della legge di stabilità 2014 e, per l'IMU, l'art. 13, co.13-bis del dl 201 del 2011. Infine, anche per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Irpef vige un termine speciale, fissato al 20 dicembre di ciascun anno dall'art. 4, co.1 del decreto legge n.16 del 2012. L'obbligo di comunicazione entro il predetto termine costituisce condizione indispensabile sia per l'efficacia della delibera di istituzione o variazione delle aliquote, sia per l'effetto della delibera di variazione ai fini del calcolo degli acconti.*
Norma
All'art 3, comma 3, del D.L. 78/2015 alla fine della lettera a) va aggiunto: "in ogni caso nessun Comune può avere un FSC in negativo".
*Motivazione*
*Sono centinaia i Comuni che a causa della metodologia utilizzata per il calcolo del FS si trovano nella situazione di avere un maggiore prelievo rispetto a quanto percepiscono. Ciò non è nella maggior parte dei casi giustificato da situazioni di particolare diversità rispetto a Comuni che vicini. Si chiede dunque che nessun Comune si trovi nella situazione di avere una trattenuta sul FSC superiore a quanto versa.*

Norma
L'art. 1, comma 424, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che negli anni 2015 e 2016 rimane fermo quanto previsto dagli artt. 30, 31, 33, 34 e 34-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
*Motivazione*

*Formulandola come interpretazione autentica rimangono automaticamente salve le mobilità nel frattempo concluse dai Comuni risolvendo le criticità che sono sorte dopo i diversi pronunciamenti della Corte dei Conti.*

Norma

All'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l.7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano efficaci i provvedimenti di assunti dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge"

Motivazione

*Il DL 83 ("misure urgenti per la crescita del paese"), convertito in L 134/12, all'art 23, comma 7, prevede che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate nell'allegato1" Tale allegato contempla al punto 30) l'art. 11 delle L. 449/97, e s.m.i., che ha concesso ai Comuni la "facoltà di aumentare le tariffe e i diritti "fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1 gennaio 1988 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e la frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato".*

*Vista la situazione di grave crisi della finanza locale moltissimi Comuni non hanno provveduto a rideterminare le tariffe.*

*La norma, del resto; si inserisce in un pacchetto relativo alla semplificazione mentre la sua applicazione ha conseguenze pesanti sulla finanza locale, estendendo così in modo irragionevole e non previsto la sua portata.*

*Il Consiglio di Stato nella pronuncia della sezione Quinta, n° 6201 del 21/10/14, ha accertato l'illegittimità dell'aumento tariffario confermato per il 2013. Molti Comuni sono ora alle prese con le richieste di rimborso da parte dei diversi soggetti che hanno continuato a pagare tariffe e diritti decisi antecedentemente al 2012.*

*Senza un adeguato intervento normativo i Comuni si trovano, quindi, in una situazione che aggraverebbe ulteriormente la loro già drammatica situazione finanziaria.*

Norma

All'art. 4, comma 14, della Legge di stabilità 2016 il quale prevede che "*dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 è sospeso il potere delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato. …*", si chiede che per il solo esercizio 2016 i comuni che nell'anno 2015 hanno applicato l'imposta municipale unica o il tributo sui servizi indivisibili con aliquote inferiori ai massimi di legge possono applicare l'incremento dello 0,80 per cento sull'aliquota massima della predetta imposta municipale unica ai senso dell'art. 1, comma 679, della legge 190 del 2014.

*Motivazione*

*Diversi comuni nel 2015 hanno applicato aliquote IMU e TASI Inferiori ai massimi consentiti per non gravare sui propri cittadini in una situazione di difficoltà generale e perché di fronte ad entrate straordinarie che permettevano la chiusura di bilanci in equilibrio. Il blocco delle aliquote avanzato comporta una difficoltà per questi Comuni che si trovano con risorse bloccate e nessuna possibile manovra fiscale mentre altri Enti potranno continuare ad applicare l'aliquota massima provocando così una differente possibilità di investimento e di servizi non giustificata. Tale difficoltà viene esaltata dall'introduzione delle nuove e pur positive modalità di calcolo del Patto di Stabilità Interno.*

Norma

Si chiede che venga specificato che la tassa di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sia in ogni caso esclusa da restrizioni rispetto alla normativa vigente nell'esercizio 2015.

# PROPOSTE DI EMENDAMENTO SU INCONFERIBILITA' E SULLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI

Amministratori di enti, aziende e società

Norma

Abrogare l'Art. 1, comma 734 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (già dichiarato incostituzionale con riguardo alle Regioni e Province autonome):

734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

*Motivazione*

*Si ritiene l'attuale formulazione in contraddizione con l'art. 1, comma 554 della legge 147/2013:*

*554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.*

Norma

Modificare l'art. 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come segue:

E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

*Motivazione*

*La modifica risulta opportuna per sopprimere l'assurda regola che vieta la nomina negli organi amministrativi delle società e degli enti che svolgono servizi pubblici e strumentali di personale collocati in quiescenza.*

*Inconferibilità degli incarichi in enti che gestiscono servizi pubblici*

Norma

Modificare l'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 come segue:

A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della stessa amministrazione che conferisce l'incarico, salvo che per le fondazioni e le associazioni e sempreché sia prevista la gratuità dell'incarico.

*Motivazione*

*L'ambito regionale è troppo esteso per essere riferimento per l'inconferibilità degli incarichi (es. inconferibilità incarico di amministratore in ente della Provincia di X a chi sia stato membro di giunta o di consiglio di ente territoriale di altra Provincia) e al fine di consentire la partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali negli enti (fondazioni e associazioni) ove si pone con minore rilevanza la distinzione tra controllori e controllati.*